

COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO
- COMMERCIO CON L'ESTERO

66.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 4 MARZO 1982

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ENRICO MANCA

INDICE

	PAG.		PAG.
Proposte e disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio):		CUOJATI: Norme per incentivare l'utilizzazione dell'energia solare in edilizia e in agricoltura (1235);	
FORTUNA ed altri: Incentivazione dell'uso dell'energia solare (14);		SALVI ed altri: Norme sulla produzione e distribuzione di calore (1459);	
BARCA ed altri: Facilitazioni a favore dell'uso dell'energia solare e di altre fonti rinnovabili e della conservazione dell'energia (35);		BONFERRONI ed altri: Norme per promuovere il risparmio energetico in particolare mediante l'utilizzazione delle fonti rinnovabili e dei sistemi di produzione congiunta di energia (1958);	
COSTAMAGNA ed altri: Concessioni ed autorizzazioni alle industrie private ed aziende municipalizzate per la produzione e distribuzione dell'energia elettrica (431);		ZANIBONI ed altri: Norme per la diffusione dell'impiego delle energie rinnovabili in agricoltura (1659);	
CITARISTI ed altri: Norme e facilitazioni per gli impianti di energia solare (604);		CUOJATI ed altri: Norme in materia di assistenza e di incentivazione alle imprese per una utilizzazione economica e razionale dell'energia (2241);	
LA MALFA ed altri: Norme per l'incentivazione dell'uso dell'energia solare nel settore dell'edilizia privata e pubblica e dell'agricoltura (699);		Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (Approvato dal Senato) (2383)	838
TOCO ed altri: Norme per l'incentivazione dell'uso di energia solare e di altre fonti energetiche rinnovabili (700);		PRESIDENTE	838, 845
		ALIVERTI GIANFRANCO	843
		CERRINA FERONI GIAN LUCA	839, 844
		CITARISTI SEVERINO, <i>Relatore</i>	841
		TESSARI ALESSANDRO	842

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MARZO 1982

La seduta comincia alle 8,30.

MAURO OLIVI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Seguito della discussione delle proposte di legge: Fortuna ed altri: Incentivazione dell'uso dell'energia solare (14); Barca ed altri: Facilitazioni a favore dell'uso dell'energia solare e di altre fonti rinnovabili e della conservazione dell'energia (35); Costamagna ed altri: Concessioni ed autorizzazioni alle industrie private ed aziende municipalizzate per la produzione e distribuzione di energia elettrica (431); Citaristi ed altri: Norme e facilitazioni per gli impianti di energia solare (604); La Malfa ed altri: Norme per l'incentivazione dell'uso dell'energia solare nel settore dell'edilizia privata e pubblica e dell'agricoltura (699); Tocco ed altri: Norme per l'incentivazione dell'uso di energia solare e di altre fonti energetiche rinnovabili (700); Cuojati: Norme per incentivare l'utilizzazione dell'energia solare in edilizia e in agricoltura (1235); Salvi ed altri: Norme sulla produzione e distribuzione di calore (1459); Bonferroni ed altri: Norme per promuovere il risparmio energetico in particolare mediante l'utilizzazione delle fonti rinnovabili e dei sistemi di produzione congiunta di energia (1958); Zaniboni ed altri: Norme per la diffusione dell'impiego delle energie rinnovabili in agricoltura (1659); Cuojati ed altri: Norme in materia di assistenza e di incentivazione alle imprese per una utilizzazione economica e razionale dell'energia (2241); e del disegno di legge: Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi (Approvato dal Senato) (2383).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata

delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Fortuna ed altri: « Incentivazione dell'uso dell'energia solare »; Barca ed altri: « Facilitazioni a favore dell'uso dell'energia solare e di altre fonti rinnovabili e della conservazione dell'energia »; Costamagna ed altri: « Concessioni ed autorizzazioni alle industrie private ed aziende municipalizzate per la produzione e distribuzione di energia elettrica »; Citaristi ed altri: « Norme e facilitazioni per gli impianti di energia solare »; La Malfa ed altri: « Norme per l'incentivazione dell'uso dell'energia solare nel settore dell'edilizia privata e pubblica e dell'agricoltura »; Tocco ed altri: « Norme per l'incentivazione dell'uso dell'energia solare e di altre fonti energetiche rinnovabili »; Cuojati: « Norme per incentivare l'utilizzazione dell'energia solare in edilizia e in agricoltura »; Salvi ed altri: « Norme sulla produzione e distribuzione di calore »; Bonferroni ed altri: « Norme per promuovere il risparmio energetico in particolare mediante l'utilizzazione delle fonti rinnovabili e dei sistemi di produzione congiunta di energia »; Zaniboni ed altri: « Norme per la diffusione dell'impiego delle energie rinnovabili in agricoltura »; Cuojati ed altri: « Norme in materia di assistenza e di incentivazione alle imprese per una utilizzazione economica e razionale dell'energia » e del disegno di legge: « Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili con combustibili diversi dagli idrocarburi », già approvato dal Senato nella seduta del 20 febbraio 1981.

Proseguiamo nell'esame dell'articolo 17.

Gli onorevoli Cerrina Feroni e Marrafini hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al primo comma, dopo le parole: « un contributo pari » aggiungere la seguente: « complessivamente ».

Al primo comma, dopo le parole: « ad altri comuni » aggiungere la seguente: « limitrofi ».

Al terzo comma, dopo le parole: « dagli impianti stessi » sopprimere le rimanenti parole.

Sopprimere il quarto comma.

Gli onorevoli Cerrina Feroni, Marraffini, Brini e Cacciari hanno presentato i seguenti emendamenti:

Al quinto comma sostituire le parole da: « ai comuni » sino a: « della presente legge » con le seguenti: « ai comuni nei cui territorio sono o vengono posti in esercizio »; dopo le parole: « nonché ad altri comuni » aggiungere la seguente: « limitrofi »; sopprimere le parole: « lire 2.500 per le opere di trasformazione a carbone ».

Gli onorevoli Cerrina Feroni e Marraffini hanno presentato i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'ottavo comma.

Al nono comma sopprimere le parole: « e ottavo ».

Al penultimo comma sopprimere le parole: « dalle regioni e ».

Gli onorevoli Cerrina Feroni, Marraffini, Brini e Cacciari hanno presentato il seguente emendamento:

Al penultimo comma, dopo la parola: « ecologica » aggiungere le seguenti: « e all'assetto e riequilibrio socio-economico ».

Gli onorevoli Cerrina Feroni e Marraffini hanno presentato il seguente emendamento:

Dopo l'ultimo comma aggiungere il seguente:

« Dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ENEL non può stipulare convenzioni che prevedano a carico dell'ente oneri finanziari diretti o indiretti aggiuntivi ai contributi di cui al presente articolo e a quelli già previsti dalle leggi vigenti ».

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Farò una breve illustrazione degli emendamenti presentati dal gruppo comunista, seguendo il testo dell'articolo 17. Al primo comma abbiamo presentato due emendamenti, il primo tendente ad aggiungere la parola

« limitrofi » alle parole « ad altri comuni », e il secondo tendente ad aggiungere alle parole « un contributo pari » la parola « complessivamente ». Le ragioni di questi emendamenti sono evidenti. Innanzi tutto riteniamo che la dizione « comuni interessati » sia estremamente generica e pertanto, con ogni probabilità, destinata ad aprire un contenzioso assai lungo e difficile tra i comuni che possono variamente ritenersi interessati dall'insediamento degli impianti, dato che questi sono spesso di grandi dimensioni e possono interessare — per lo meno per quanto riguarda quelli alimentati a carbone — un'area molto vasta. Per il trasporto, ad esempio, relativamente allo smaltimento delle ceneri o allo stoccaggio, vengono interessati un gran numero di comuni. L'inserimento della parola « limitrofi » delimita un'area territoriale, una area non limitata esclusivamente al territorio del comune in cui l'impianto viene insediato, che giova certamente alla definizione del riconoscimento dei contributi.

L'altro emendamento presentato al primo comma è di carattere soltanto formale, ma è necessario perché la dizione « un contributo pari a lire 0,50 per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta » potrebbe essere interpretata nel senso che tale contributo debba essere riconosciuto a ciascuno dei comuni interessati, e non invece come un'unica somma da corrispondere appunto ai comuni interessati all'impianto. Se volessimo perseguire un obiettivo perfezionista potremmo aggiungere (ma lascio al relatore l'opportunità di decidere in tal senso) che l'energia elettrica non deve essere solo quella prodotta per ogni anno solare, ma prodotta e messa in rete, considerato che vi è uno scarto tra le due (la prima maggiore della seconda) che arriva ad un valore percentuale relativamente alto.

Per quanto riguarda l'emendamento tendente a sopprimere, al terzo comma, le parole che vanno da « a condizione che il comune » sino alla fine, le ragioni che ci hanno indotto a presentarlo sono note. Forse converrebbe rifare un po' la storia di questo comma, che non è certo

lineare. Come i colleghi ricorderanno, inizialmente il Governo aveva presentato un emendamento al testo del Comitato ristretto che non conteneva alcun riferimento alla termoelettrica tradizionale, così come non lo conteneva il testo approvato dal Senato, e si limitava al riconoscimento di un contributo dello 0,25 per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta da impianti di generazione di potenza nominale complessiva superiore a 1.200 Mw di natura termoelettrica, senza pertanto porre alcuna condizione all'erogazione di questo contributo. Quell'emendamento aveva una ragione pratica, in quanto nasceva essenzialmente dalla situazione di Porto Tolle e quindi dalla necessità di costituire una base finanziaria per condizionare l'ENEL e gli enti locali, ma poteva avere — come riteniamo abbia in questa sua formulazione — un valore più generale perché tendeva in qualche modo ad assimilare un grande impianto alimentato da combustibili tradizionali a impianti a carbone e nucleari, assumendo cioè quale elemento di unità di questi impianti la loro dimensione, l'impianto che questi hanno sul territorio, lo squilibrio che determinano che è evidentemente in funzione non tanto del combustibile che li alimenta, ma appunto della loro dimensione. Successivamente il Governo presentava un sub-emendamento al proprio emendamento che introduceva una condizione al riconoscimento di questo contributo. La condizione era che il comune autorizzasse la combustione di combustibili liquidi alternativi aventi caratteristiche diverse da quelle previste dall'articolo 13 della legge n. 615 del 1966, facendo quindi un salto senza alcuna continuità logica rispetto al primo emendamento. Si spazzava via la logica precedente e se ne introduceva una di pura e semplice monetizzazione della salute. Unanimemente il Comitato ristretto obiettò che se questi combustibili erano autorizzati dalla legge n. 615 del 1966 non vi era motivo per cui dovessero essere sottoposti a condizione; se non lo erano, si trattava di modificare la legge n. 615 del 1966, ma non

di introdurre surrettiziamente una nuova normativa. Questo terzo testo è pertanto una sorta di mediazione tra i due precedenti; infatti, mentre non ci modifica la legge n. 615 del 1966 resta tuttavia il riconoscimento del contributo subordinandolo all'autorizzazione all'uso di combustibili diversi.

Con l'articolo 17 si intende infatti, sia pure in modo confuso e contraddittorio, avviare una disciplina del rapporto tra i grandi impianti (indipendentemente dal tipo di combustibile) ed il territorio su cui gli impianti stessi sono insediati.

La soppressione del quarto comma è conseguente all'emendamento che noi proponiamo al terzo comma.

Il primo emendamento che presentiamo al quinto comma tende ad evitare la sperequazione che verrebbe a determinarsi nei confronti dei comuni sul cui territorio già funzionano degli impianti dello stesso tipo, e che per il solo motivo che gli impianti sono già funzionanti non potrebbero beneficiare del contributo previsto. Una obiezione che ha qualche fondamento consiste nel rilevare che l'estensione del contributo ai comuni, sul cui territorio sono già in esercizio impianti di questo tipo, significherebbe di fatto riaprire un contenzioso che in qualche modo è già stato regolato dalle precedenti convenzioni, ed il cui costo in ogni caso dovrebbe essere computato nel contributo *una tantum*, per cui il contributo stesso dovrebbe essere modificato tenendo conto di questa valutazione.

Proponiamo anche la soppressione dell'ultimo inciso del quinto comma, quello relativo all'*una tantum* per le opere di trasformazione a carbone, inciso che tra l'altro è scarsamente comprensibile perché si tratta di contributi che devono intervenire in una fase di transizione, quando già il primo comma prevede contributi diversificati in questa fase, anche se gli impianti continuano a produrre ad olio combustibile. Non si capisce, pertanto, la diversità tra l'impiantistica tradizionale e le opere di trasformazione a carbone.

All'ottavo comma, laddove si dice: «L'ENEL è tenuto a corrispondere alla

Regione un contributo di lire 0,50 » eccetera, vorrei sapere se la dizione elaborata dal Comitato ristretto è esatta, perché nell'ottavo comma si dice: « per ogni kWh di energia elettrica prodotta dai propri impianti di generazione siti nella regione stessa », vale a dire tutti gli impianti quale che sia il combustibile impiegato. Questo è in palese contraddizione con l'impostazione di tutto l'articolo 17 e segnatamente con il primo comma. Non si capisce perché i comuni debbano essere incentivati per l'energia elettrica prodotta con combustibili diversi dagli idrocarburi, mentre le regioni per tutti i tipi di impianti di generazione a prescindere dalla fonte che li alimenta. Bisogna quindi apportare le necessarie correzioni. Tra l'altro, in base all'ottavo comma, il contributo viene corrisposto alla regione per gli impianti entrati in esercizio dopo la data del 31 dicembre 1980, e quindi è retroattivo, mentre per i comuni decorre dall'entrata in vigore della legge.

A nostro giudizio, l'intero comma ha poca ragione d'essere perché, mentre nel testo iniziale su cui abbiamo tanto discusso, frutto di un accordo sostanziale fra le regioni e il Governo, il soggetto privilegiato era giustamente la regione, nel senso che si tendeva ad associare le regioni alla programmazione energetica e a riconoscere ad esse competenze istituzionali nella programmazione del proprio territorio, ora, erroneamente, si è capovolta questa impostazione privilegiando i comuni rispetto alle regioni e introducendo il soggetto regione in modo del tutto contraddittorio. Del resto anche nei parametri assunti come riferimento, la norma ci pare poco comprensibile, per cui proponiamo la soppressione del comma.

I successivi emendamenti soppressivi al nono e al penultimo comma sono conseguenti, per cui non li illustro.

Per quanto riguarda l'emendamento aggiuntivo al penultimo comma (il relatore potrebbe riflettere su questo anche tenendo conto delle osservazioni fatte da altre parti), pensiamo sarebbe giusto, in linea generale, finalizzare in modo più vincolante questi contributi agli obiettivi che si

intende perseguire, perché se è vero che c'è una finalizzazione, la dizione: « e in via prioritaria » lascia un ampio margine ai soggetti beneficiari e destinatari. In questa logica ritengo però che la finalizzazione non debba riguardare esclusivamente l'uso delle energie rinnovabili e la tutela ambientale ed ecologica del territorio. Tra l'altro, per alcuni comuni le somme a ciò destinate sarebbero eccessive, superflue, perché non si comprende come alcune decine di miliardi potrebbero essere impiegate esclusivamente in questa direzione. Pertanto, ritengo che si possa aggiungere il riferimento all'assetto e al riequilibrio non solo ecologico, ma anche socio-economico del territorio. Si può forse trovare una definizione più puntuale, precisa e vincolante, ce ne rendiamo conto, ma comunque intendiamo introdurre questo elemento che nell'attuale formulazione è del tutto assente.

Infine, proponiamo un emendamento aggiuntivo in base al quale si vieta all'ENEL, dalla data di entrata in vigore della presente legge, di stipulare convenzioni che prevedano a carico dell'ente oneri finanziari diretti o indiretti, aggiuntivi ai contributi di cui all'articolo 17 e a quelli già previsti dalle leggi vigenti. In sostanza, oneri aggiuntivi e diversi rispetto ai contributi previsti nella legislazione. Dico legislazione perché l'articolo 17 si cumula con i contributi previsti dalla legge n. 393 del 1975.

Come abbiamo già detto, siamo disponibili a ridisegnare l'articolo 17, e quindi l'intera materia dei contributi, in maniera un po' più coerente rispetto alla precedente legislazione che, in parte analoga e in parte diversa, anche rispetto ad altre finalità, rimane *a latere* dell'articolo. Se vi è un impegno del relatore, della maggioranza e del gruppo radicale in tal senso, potremo riconsiderare in maniera più sistematica l'articolo 17 in rapporto alla legislazione che lo precede, e questo lavoro potrà essere svolto anche in termini molto rapidi.

SEVERINO CITARISTI, *Relatore*. Di fronte ai numerosi emendamenti presentati dai

colleghi Tessari e Cerrina Feroni, credo sia difficile dare un parere positivo o negativo. Pertanto, riterrei opportuno rinviare gli emendamenti al Comitato ristretto già costituito, in modo che si possa compiere un esame più dettagliato e pervenire ad una stesura dell'articolo che riscuota un consenso, se non unanime, almeno di larga maggioranza.

ALESSANDRO TESSARI. Credo di capire le considerazioni che forse stanno a monte della proposta del relatore di rinviare al Comitato ristretto l'esame degli emendamenti all'articolo 17. Non abbiamo mai fatto mistero, durante tutto l'esame del provvedimento, del dissenso che abbiamo nel merito della soluzione prospettata da tale articolo; avevamo anche difficoltà ad accettare che venisse mantenuto l'articolo 17 in un provvedimento che, a nostro avviso, doveva essere licenziato dalle Camere senza di esso. È altresì vero, come è stato fatto notare da molti colleghi e anche dal Governo e dal relatore, che esiste un precedente cui l'articolo 17 fa in qualche modo riferimento: si tratta infatti della disciplina che autorizza l'ENEL ad erogare contributi ai comuni che sono coinvolti nell'installazione di grossi impianti elettrogeneratori e che pone il problema di coprire, con un intervento legislativo, anche la nuova realtà che si riflette nella programmazione e nella costruzione di nuove centrali nucleari. Queste considerazioni sono incontestabili. Abbiamo anche detto di essere disponibili a valutare la legislazione attuale con le proposte che, in diverso modo, anche stamane sono state presentate da vari colleghi, relativamente al problema dell'articolo 17. Per quanto riguarda il gruppo radicale, non abbiamo difficoltà ad accedere anche ad un confronto specialistico tra le parti, appunto per risolvere questo problema nell'ambito di una valutazione complessiva dell'attuale legislazione in materia di contributi ai comuni, coinvolti dall'installazione di grossi impianti. Vorrei tuttavia precisare, per correttezza nei confronti dei colleghi che fanno parte di questa Commissione, che evidentemente la

posizione radicale non può mutare nel merito della questione, mentre possiamo consentire sul metodo che mi permetterei di rovesciare, rispetto alla proposta del relatore, nel senso che questa potrebbe non essere in contrasto con il licenziamento del provvedimento (che si potrebbe immediatamente inviare al Senato per una sua sollecita approvazione) e l'inizio dell'esame dell'articolo 17 stralciato dal provvedimento e trasformato in disegno di legge autonomo. Non credo che esso incorrerebbe, per questo, in un *iter* più lungo poiché, almeno a nostro avviso, le difficoltà che presenta l'articolo 17, inserito in questo provvedimento, sono uguali a quelle di un articolo 17 opportunamente stralciato. Anzi, un nuovo provvedimento, proprio nella misura in cui saprà tener conto dell'attuale legislazione in materia di contributi, potrebbe andare incontro a minori resistenze da parte nostra per quanto riguarda le soluzioni prospettate.

Nutro invece alcune perplessità sulla proposta del relatore, perché formalmente e sostanzialmente si aggraverebbe una situazione denunciata da noi fin dall'inizio del dibattito. Già quando discutemmo del piano energetico sottolineammo il fatto che le scelte in materia di energia sono scelte qualificanti, nel bene e nel male, di un Governo e devono coinvolgere anche l'Assemblea. Abbiamo discusso nel chiuso di questa Commissione non solo le linee del piano energetico, ma anche i provvedimenti che lo sostanziano e che danno vita a quella parte (dal nostro punto di vista la più discutibile) che riguarda il suo avvio. Abbiamo pertanto discusso nel chiuso della Commissione che, per come è strutturata, non ha la pubblicità che ha invece l'Aula anche perché non c'è la presenza della stampa; il silenzio ha accompagnato tutta questa vicenda salvo la breve parentesi di una rubrica televisiva, in cui siamo riusciti a dare ad una certa opinione pubblica la sensazione che qualcosa sta avvenendo in Parlamento, qualcosa che divide le forze politiche in ordine alle scelte del nucleare. Accettando l'ipotesi del relatore, in senso stretto non solo continuiamo a rinun-

ciare alla pubblicità che potrebbe invece avere un dibattito in Aula, ma corriamo il rischio di chiuderci ancora di più nella clandestinità, dovendo esaminare gli emendamenti presentati anche dal gruppo comunista in seno al Comitato ristretto, che se rappresenta certamente (per quanto riguarda la soluzione tecnica) il modo migliore di lavorare, è tuttavia una sede più riservata, meno pubblica di quanto non sia la Commissione in sede legislativa, non essendoci alcun resoconto, alcuna traccia di quanto lì dentro si discute.

Riteniamo pertanto che si debba prevedere un momento per verificare la portata degli emendamenti presentati (alcuni dei quali addirittura antecedenti le modifiche regolamentari), ma in ordine alle scelte specifiche dell'articolo 17 o di un nuovo provvedimento che dovesse affrontare la questione, non possiamo ridurre la portata della nostra battaglia e della nostra opposizione. Siamo di conseguenza dell'avviso che sia giusto, sempre nel rispetto del regolamento, che questa battaglia e quest'opposizione vengano esaltate e non occultate. La soluzione migliore sarebbe quella di stralciare l'articolo 17 e discuterlo in aula, dopo aver discusso con il Presidente della Camera, nel corso della conferenza dei capigruppo, per accordarci sui tempi della discussione oltreiché, e su questo non avremmo difficoltà, della approvazione. Avremmo invece qualche difficoltà ad impegnarci fin da questo momento sui tempi finali o di un articolo 17 all'interno del provvedimento sul risparmio, o di un articolo 17 come provvedimento autonomo da discutere in questa Commissione.

Se rimanesse in piedi il quadro di riferimento attuale, continueremmo a fare la nostra battaglia. Non dovete pertanto illudervi che due o tre sedute di Comitato ristretto, per poi tornare in Commissione, possano modificare il nostro atteggiamento. Dico questo con molta chiarezza vista l'assoluta mancanza delle condizioni generali alle quali avevamo fatto riferimento fin dall'inizio. Una pubblicizzazione del dibattito credo possa venire incontro alle

esigenze non solo del gruppo radicale, ma di tutti i parlamentari che sono impegnati in questa battaglia. Proponiamo pertanto di licenziare questa mattina il provvedimento sul risparmio e stralciare l'articolo 17 e, se il Governo è d'accordo, formalizzare un nuovo testo che ne riproduca il contenuto. Noi presenteremo un emendamento per raccordarlo agli altri tre provvedimenti che già esistono e che affrontano la stessa questione. Se anche gli altri colleghi sono d'accordo, siamo disposti ad affrontare la programmazione dei tempi di discussione e del varo del nuovo provvedimento in aula, ribadendo che da parte nostra non vi saranno atteggiamenti di carattere ostruzionistico, se di ostruzionismo è ancora possibile parlare, dopo le modifiche apportate al regolamento.

GIANFRANCO ALIVERTI. Sono affascinato dalla proposta del collega Tessari, anche perché indubbiamente essa rappresenta un passo avanti rispetto all'atteggiamento che qualche settimana fa era stato assunto dagli stessi colleghi del gruppo radicale; d'altra parte, a meno che il Governo non abbia recentemente modificato la propria opinione, credo che esso non possa che ribadire il convincimento già espresso per quanto riguarda l'articolo 17: esso deve essere discusso in questa sede poiché fa parte di un contesto, che ormai si può considerare unico.

Se riandiamo, infatti, all'esegesi di questa legge, vediamo che essa deriva dalla fusione di due disegni di legge che sono stati presentati al Senato, il n. 655 (che riguarda l'incentivazione delle fonti alternative, e quindi il riconoscimento dei contributi), e il n. 702 (presentato per sbloccare alcune particolari situazioni, e particolarmente per rendere possibile l'avvio di alcuni grandi impianti). Non so, pertanto, cosa potremmo fare di più nel momento in cui ci trovassimo a discutere singolarmente sull'articolo 17: innanzitutto esso avrebbe una scarsa giustificazione — almeno nella sua attuale formulazione — e poi dovrebbe essere inte-

grato con la modifica di altri articoli di leggi attualmente in vigore (del resto lo stesso onorevole Tessari ravvisa questa esigenza fondamentale).

Evitiamo, pertanto, di farci colpire dal fascino di una discussione che avrebbe soltanto una rilevanza esibitoria, al fine di appagare quella platea alla quale una parte del nostro mondo politico si rivolge! Sono invece convinto che si debba produrre il massimo sforzo per arrivare comunque ad una formulazione, anche profondamente modificata, dell'articolo 17.

D'altra parte mi risulta che in molte regioni la situazione dell'insediamento dei nuovi grandi impianti è bloccata del tutto, proprio perché si attende che il Governo onori definitivamente gli impegni a suo tempo assunti con le regioni e i comuni. Come gruppo democristiano, non possiamo agire in modo tale da far perdere al Governo la totale credibilità nelle trattative che finora ha condotto e concluso con le regioni e i comuni.

Accogliendo, pertanto, ed integrando la proposta formulata dal relatore, ritengo che si debba compiere uno sforzo e riportare la discussione dell'articolo 17 nel Comitato ristretto, al fine di poterci tutti insieme rendere conto delle nuove esigenze emergenti e di proporre quelle modifiche che si renderanno necessarie, nel minor tempo possibile.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Il gruppo comunista conviene sulla proposta del relatore di rinviare l'esame di questo articolo 17 al Comitato ristretto, però dobbiamo essere consapevoli che, ancora una volta, ci troviamo di fronte ad un nodo sostanzialmente irrisolto.

Senza pregiudizio per le conclusioni cui potrà giungere il Comitato ristretto, si può sin d'ora rilevare che siamo di fronte alla necessità di una modifica abbastanza sostanziale dell'articolo 17 perché, al di là degli emendamenti nostri o di quelli del gruppo radicale, c'è il problema di un coordinamento della norma in questione con la legislazione precedente: questione che indubbiamente porterà via un qualche tempo al Comitato

ristretto e quindi alla Commissione. D'altra parte dobbiamo anche essere consapevoli che non possiamo più permetterci ritardi nell'approvazione del disegno di legge nel suo complesso, date le aspettative che nei suoi confronti esistono in vari settori. Rischiamo altrimenti il logoramento della politica del risparmio energetico, logoramento che non può essere certo addebitato ad una sola parte, trattandosi di un problema che investe tutta la Commissione.

Desidero inoltre rilevare che non possiamo escludere sin d'ora che il Senato, nella sua autonomia, non intervenga nel merito del provvedimento, con il rischio che i tempi di approvazione si allunghino ulteriormente, anche se evidentemente ci auguriamo che ciò non avvenga. In secondo luogo, uno stralcio dell'articolo 17 — credo che si possa convenire su questo — avrebbe una maggiore dignità formale, perché tale articolo ha una sua autonomia rispetto all'ispirazione complessiva del provvedimento e potrebbe costituire anche l'occasione per riconsiderare le norme sulla localizzazione degli impianti energetici. Diventerebbe un complesso normativo molto più sostanziale e probabilmente anche molto più valido che consentirebbe di accelerare le procedure di collocazione degli impianti energetici.

Concludendo, ritengo che nel Comitato ristretto si possa raggiungere una posizione univoca. La nostra propensione è per uno stralcio dell'articolo 17 e degli articoli aggiuntivi 17-bis e 17-ter del Governo che riguardano la localizzazione degli impianti. Credo, inoltre, che la discussione in sede legislativa debba continuare visto che essa non ha meno dignità rispetto al dibattito in aula e che certamente non complica né penalizza ulteriormente l'iter del provvedimento, anzi questo stralcio consentirà di approvare più rapidamente sia il testo unificato in discussione, sia l'articolo 17, che formerà oggetto di un provvedimento-stralcio. In questo modo acquisiremo la certezza che una parte del testo unificato, su cui la Commissione ha già deliberato, diventerà

VIII LEGISLATURA — DODICESIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 MARZO 1982

legge dello Stato in tempi brevi, superando così una contraddizione di cui siamo prigionieri e che deve essere risolta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di rinviare il seguito dell'esame dell'articolo 17 al Comitato ristretto.

(È approvata).

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 10.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO